

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE

DECRETO

Il G.I.

I. rilevato che, con atto di citazione notificato in data 14 marzo 2023, [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] deducendo che il medesimo, in qualità di presidente della associazione sportiva dilettantistica [REDACTED] si sarebbe appropriato di somme dell'associazione; che pertanto ha richiesto la restituzione della somma pari ad € 9978,50, oltre al risarcimento di tutti i danni causati dal suo comportamento.

II. che il convenuto, nel costituirsi in giudizio con deposito di comparsa di risposta, in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità della domanda, per difetto dell'obbligatorio esperimento della procedura di negoziazione assistita;

III. che in questa sede vanno compiute le verifiche preliminari previste dall'**art. 171 bis c.p.c.**;

IV. che, in particolare, quest'ultima disposizione normativa, tra l'altro, dispone: "**il g.i. ... indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'art. 171 ter**";

V. che la neofita disposizione processuale suscita l'interrogativo. Laddove in sede di verifiche preliminari il giudice rilevi che una delle **condizioni di procedibilità** della domanda, **in particolare con riguardo alla negoziazione assistita, non sia stata adempiuta**, si domanda se, già in questa sede



preliminare, possa ordinarsi alle parti di adempiere alla condizione di procedibilità non adempiuta, senza che queste ultime debbano necessariamente trattare la questione nelle memorie integrative;

VI. che va precisato che il tenore del decreto ex art. 171 bis c.p.c. non sembra rivestire contenuto rigido e tassativo, imponendo al giudice unicamente la pronuncia dei provvedimenti elencati nel primo comma della norma.

VII. che, in vero, da una lettura sistematica dei principi processuali, sembra emergere che il giudice sia dotato di ulteriori poteri in sede di verifiche preliminari, non circoscritti a quelli indicati nel primo comma della disposizione.

VIII. che la conclusione sembra discendere naturalmente dall'istituzionale ruolo esplicito dal g.i., al centro del processo di cognizione, volto alla "direzione del procedimento", ed al quale sono conferiti "tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento" (art. 175, 1° comma, c.p.c.);

VII. che tali tradizionali poteri (già previsti dal testo originario del codice) di "direzione del processo" si saldano armonicamente con quanto dispone la legge delega (l. n. 206/22), nell'ottica di dare attuazione al P.N.R.R.; ovvero, tramite la riforma processuale, di garantire "obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile" (art. 1, comma 1, l. delega);

IX. che, pertanto, tenuto conto delle estese facoltà conferite al g.i. di "direzione del processo" in ottica ed in funzione di velocizzazione del medesimo, oltrechè di concentrazione degli adempimenti sempre con l'obiettivo di garantire speditezza e ragionevole durata del medesimo (in conseguenza della riduzione del numero di udienze e di semplificazione degli adempimenti procedurali, come dispone la novella processuale), non può non essere valutata positivamente la possibilità in capo al giudice già in questa sede preliminare, di ordinare alle parti, che non vi abbiano proceduto, di instaurare la procedura di negoziazione assistita (art. 3 d.l. 132/2014); piuttosto che disporla in sede di



prima udienza di comparizione delle parti, a seguito del deposito di ben tre memorie integrative per parte (che difficilmente potrebbero favorire alcun componimento compositivo, ed anzi piuttosto sedimentando e cristallizzando la materia contenziosa), con differimento della prima udienza di almeno 45 giorni (v. art. 3 d.l. 132 del 2014);

X. che la soluzione si fa apprezzare in ottica di riduzione della durata del processo;

XI. che neppure va sottaciuto che la facoltà di rilevare la mancanza della condizione di procedibilità già in questa fase processuale trova supporto nel disposto affidato all'art. 3 d.l. 132 cit., laddove ammette il giudice ad esperire l'officioso rilievo "non oltre la prima udienza"; con ciò, implicitamente, consentendo il rilievo anche in momento antecedente ad essa;

XI. che, tuttavia, nel caso di specie, tenuto conto delle conclusioni articolate dall'attore in citazione, aventi ad oggetto restituzione della somma di 9978,50, "nonchè il risarcimento di tutti i danni causati", la causa assume valore indeterminabile (pena altrimenti incompetenza per valore del giudice adito: art. 7 c.p.c.); e, come tale, non soggiace alla condizione di procedibilità ex art. 3 d.l. n. 132/2014; di talchè l'eccezione del convenuto non pare dotata di idoneo fondamento, e quindi nessun ordine alle parti va in questa sede impartito;

XII. che infine va disposto differimento della data della prima udienza di comparizione fissata in citazione al 19 luglio 2023, dato il congedo dell'esponente,

P.Q.M.

visto l'art. 171 bis c.p.c.,

differisce la data della prima udienza di comparizione delle parti al **14 settembre 2023 h. 9,15.**



Modena, 11 maggio 2023

Il G.I.

